



Comune di San Vito

Provincia Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO

**Avviso pubblico per l'ammissione al
"REIS - Reddito di inclusione sociale"
Fondo regionale "Agiudu torrau"
Triennio 2021-2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 18 del 02/08/2016, recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau";

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021, avente ad oggetto "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare" e Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021, avente ad oggetto "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva";

VISTA la propria Determinazione n. 613 del 31.08.2023, con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico e il relativo modulo di domanda;

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, denominata "REIS – Reddito di inclusione sociale" –Agiudu Torrau" ai sensi della Legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 e della D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021 per le annualità 2022-2023.

Art. 1 - Principi generali

Con la misura regionale REIS, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico ai nuclei familiari in condizione di povertà o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un Progetto d'inclusione sociale attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati nei seguenti articoli del presente avviso.

Art. 2 - Requisiti d'accesso

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per il loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi (art. 3, comma 3, "Requisiti e condizioni di accesso", della L.R. N° 18/2016 e ss.mm.ii.). Per accedere al REIS, è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente 3) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

I nuclei familiari con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra menzionati, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat e articolata per fasce secondo quanto riportato nella specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza della Famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 7.833,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 componenti	€ 31.534,56

Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che **ciascun componente** il nucleo familiare:

- **non possieda** autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- **non possieda** navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005).

Art. 3 – Priorità di erogazione e scala degli importi

Per l'erogazione del REIS, è stata introdotta una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e una scala di sub – priorità legata a particolari caratteristiche dello stesso nucleo familiare.

Gli importi del REIS 2022/2023 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle di priorità:

Priorità 1: ISEE euro 0 – 3.000

NUMERO COMPONENTI	IMPORTO CONTRIBUTO MENSILE	IMPORTO CONTRIBUTO SEMESTRALE
1	€ 275,00	€ 1.650,00
2	€ 350,00	€ 2.100,00
3	€ 425,00	€ 2.550,00
4 e più	€ 455,00	€ 2.730,00

Priorità 2: ISEE euro 3.001 – 6.000

NUMERO COMPONENTI	IMPORTO CONTRIBUTO MENSILE	IMPORTO CONTRIBUTO SEMESTRALE
1	€ 225,00	€ 1.350,00
2	€ 300,00	€ 1.800,00
3	€ 375,00	€ 2.250,00
4 e più	€ 405,00	€ 2.430,00

Priorità 3: ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

NUMERO COMPONENTI	IMPORTO CONTRIBUTO MENSILE	IMPORTO CONTRIBUTO SEMESTRALE
1	€ 140,00	€ 840,00
2	€ 215,00	€ 1.290,00
3	€ 290,00	€ 1.740,00
4 e più	€ 320,00	€ 1.920,00

Priorità 4: ISEE euro 9.360 fino a 12.000

NUMERO COMPONENTI	IMPORTO CONTRIBUTO MENSILE	IMPORTO CONTRIBUTO SEMESTRALE
1	€ 90,00	€ 540,00
2	€ 165,00	€ 990,00
3	€ 240,00	€ 1.440,00
4 e più	€ 270,00	€ 1.620,00

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche unipersonali, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più, risultanti dallo stato di famiglia;
- famiglie composte da 1 o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

L'importo REIS verrà riconosciuto inizialmente per 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6+6 in seguito alla verifica del mantenimento dei requisiti d'accesso e la disponibilità delle risorse. Non sarà possibile percepire più mensilità in contemporanea.

Art. 4 – Incompatibilità tra Reddito di Cittadinanza (RdC) e REIS

Le Linee Guida per il triennio 2021 – 2023, approvate in via definitiva con la D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021, parte integrante del presente avviso, prevedono che **il REIS e il Reddito di Cittadinanza siano incompatibili** (tranne alcune eccezioni, meglio specificate nei paragrafi successivi): pertanto, i nuclei familiari che percepiscono il RdC non possono accedere al R.E.I.S. Nello specifico, l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- il richiedente, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
- il richiedente è stato ammesso al beneficio del RdC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di Emergenza (REM).

Art. 5 – Deroga all'incompatibilità tra Reddito di Cittadinanza (RdC) e REIS

In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo, l'ammissione alla misura può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il R.E.I.S., in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al punto 4 del presente avviso.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia

per accedere al R.E.I.S. di cui sopra è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari R.E.I.S.

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito all'art. 3) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui, all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RdC.

Art. 6 – Attivazione dei Progetti di inclusione attiva e risorse

Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 7, ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la presa in carico.

A tal fine il progetto di inclusione attiva dovrà essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei progetti di inclusione attiva non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio economico.

In caso di mancata accettazione e adesione al Progetto di Inclusione Attiva, si procederà con la revoca dell'ammissione al beneficio.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina e in particolare:

a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;

- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

Le linee guida regionali promuovono inoltre la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- a) **Dote educativa** a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
 - sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curricolari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
 - abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
 - dispositivi informatici e accesso alla connessione internet; – monte ore di sostegno allo studio individuale;
 - sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.
- b) **Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità** qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la

maggiore efficacia.

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida regionali a cui si rimanda.

Budget a disposizione.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di **3.000 euro** a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di **6.000 euro** all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Per entrambe le tipologie progettuali di cui sopra (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se non ad eccezione del "Premio scuola", di cui all'art. 7.

Art. 7 – I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), il Comune di San Vito potrà far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Nei casi in cui il criterio di valutazione è difforme da quello indicato nella tabella sopra riportata, si prenderà in considerazione il giudizio massimo rispetto al criterio di valutazione utilizzato.

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale. Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale come indicato all'art.6 del presente Avviso.

Art. 8 – Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 11/18 20/1978, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Art. 9 – Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici **non** possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici **non** possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, nel caso in cui il soggetto richiedente abbia già intrapreso un percorso riabilitativo potrà beneficiare del reddito di inclusione, il quale sarà gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso.

L'accertamento dell'utilizzo dei sussidi economici ai fini del consumo patologico comporterà l'immediata revoca del beneficio.

L'Ente provvederà ad assicurarsi che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato, e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

È responsabilità del cittadino informare tempestivamente il Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale delle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 10 - Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere anche il nuovo ISEE.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della misura regionale, diventi beneficiario del RdC, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dall'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune di San Vito.

Il Comune nell'ambito delle proprie prerogative e discrezionalità amministrativa, provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, con i tempi e le modalità ritenute più opportune. Resta chiarito e inteso che i beneficiari del REIS, come indicato al punto 8 delle Linee guida, hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda e pertanto hanno l'obbligo di comunicare anche il nuovo ISEE.

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno **22 settembre 2023**.

Considerato che il contributo, così come indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente Avviso, ha una durata iniziale di 6 mesi eventualmente rinnovabili (di 6+6 mesi) i beneficiari già in carico non dovranno presentare una nuova istanza. Sarà cura del Comune di San Vito, nell'ambito delle proprie

prerogative e discrezionalità amministrative, procedere alla verifica della permanenza dei requisiti di accesso prima di determinare l'ammissione alle mensilità successive.

Entro il giorno 15 dicembre 2023, con le medesime modalità, potranno essere presentate ulteriori nuove domande da parte di coloro che non hanno presentato domanda precedentemente.

Le istanze relative all'anno 2023 dovranno essere presentate entro le scadenze sopra riportate con le seguenti modalità:

1. Prediligendo lo sportello telematico raggiungibile sul sito istituzionale del Comune di San Vito al seguente link:

https://sportellotelematico.comune.sanvito.su.it/procedure%3Ac_i402%3Aredito.inclusione.sociale?source=1919 tramite il quale sarà possibile compilare in modalità telematica la domanda e caricare gli allegati presenti in questo avviso debitamente compilati.

2. In alternativa, le istanze redatte, pensa esclusione, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune, potranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it e/o in modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vito, Piazza Municipio 3, 09040 San Vito (CA).

Tutta la documentazione è disponibile presso il sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.sanvito.ca.it.

La presentazione di domande incomplete e non debitamente compilate in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- 2) fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- 3) eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- 4) Copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo e/o del motoveicolo posseduto.

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del presente avviso.

Tutte le dichiarazioni riguardanti la situazione economica ed anagrafica devono essere dichiarate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista l'immediata decadenza dai benefici.

Art. 12 – Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito internet istituzionale del Comune di San Vito all'indirizzo www.comune.sanvito.ca.it per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito internet assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il procedimento adottato dall'Ente, è ammesso ricorso entro il termine di 3 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune. Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, si provvederà all'esame degli stessi ed alla pubblicazione dell'elenco eventualmente rielaborato, che sarà considerato definitivo.

Art. 13 – Cause di esclusione

Sono esclusi dal programma coloro che:

- 1) rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 2) presentino domanda incompleta e/o irregolare;
- 3) risultino privi dei requisiti indicati al precedente art. 2;
- 4) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art.2;
- 5) rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione di cui all'art. 5 o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Inoltre saranno esclusi coloro che beneficiano del RdC, coloro che sono stati ammessi al RdC e sono in attesa del relativo beneficio economico e coloro che pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbiano presentato domanda.

Art. 14 – Verifiche

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 15 - Diritto alla riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso pubblico, compresi i controlli, anche incrociati, previsti per legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato. I dati potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che il Comune di San Vito e la Regione Sardegna hanno sottoscritto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) un accordo di contitolarità per i dati acquisiti, gestiti e trattati all'interno del Sistema SIPSO, relativi ai nuclei familiari, unipersonali o pluripersonali, di cui all'art. 3, L.R. RAS 18/2016, che accedono al REIS.

La "contitolarità" è riferita all'acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità espresse nella L.R. 18/2016 e richiamate nella apposita informativa resa agli interessati (e allegata al presente accordo), intendendosi per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'archiviazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti ed, in definitiva, tutti i processi di gestione dei dati cui il presente accordo è riferito. I Contitolari del trattamento condividono: → le finalità del trattamento di dati personali, ossia la finalità di cui all'art. 1 della L.R. 18/2016; → le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso il sistema SIPSO che la Regione Autonoma della Sardegna mette a disposizione del Comune - <http://www.sardegناسociale.it/sipso>; → gli strumenti utilizzati, ossia il Sistema informativo gestito da Sardegna IT per conto della Regione Autonoma della Sardegna; → i profili di sicurezza, per garantire il trattamento e la protezione dei dati secondo la legislazione vigente e con elevati standard di sicurezza.

Inoltre l'accordo dispone che:

- La Regione Autonoma della Sardegna, anche attraverso aziende esterne e in house, gestirà le seguenti operazioni: archiviazione dei dati, back-up dei dati, sicurezza dei dati, gestione e attribuzione delle credenziali di accesso alla piattaforma; elaborazione delle informazioni per le finalità previste dalla

normativa in tema di reddito di inclusione (monitoraggio, valutazione e controllo delle attività rese a favore dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito).

- Il Comune gestirà le operazioni di trattamento relative alle domande di accesso al REIS presentate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18/2016, all'elaborazione delle graduatorie, alla gestione dei benefici e alla loro erogazione, e garantirà che l'accesso ai dati trattati dal sistema SIPSO per le finalità di erogazione del REIS avvenga esclusivamente da parte del personale autorizzato e nel rispetto della normativa e, in particolare, di quella relativa alla protezione dei dati personali.

Il Comune erogherà agli interessati idonea informativa, secondo lo schema allegato al presente avviso. In tale ambito la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in conseguenza della richiesta di REIS di cui alla L.R. 18/2016, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

Art. 13 – Pubblicità

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul Sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.sanvito.ca.it.

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso il Servizio Affari Generali negli orari di apertura al pubblico.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Utzeri.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni regionali e comunali indicate in premessa.

San Vito,

L'Assistente Sociale

Dott.ssa Laura Utzeri¹

Il Responsabile del Servizio AA.GG. FF

Dott. Giacomo Mameli²

¹Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

²Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"